AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI

Via Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

Deliberazione del Direttore Generale n. 580/M del 28/10/2008

OGGETTO: NOMINA DIRETTORE SANITARIO

L'anno duemilaotto, il giorno 28 del mese di ottobre, in Sassari, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Renato Mura

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999;

VISTO il Protocollo d'Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università di Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004;

VISTO l'Accordo Regione-Università di Sassari, sottoscritto in data 12.07.2005;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 2007, con la quale è stata costituita l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari;

VISTO il Decreto n. 100 del 3 settembre 2008 con il quale il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna ha nominato il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari nella persona del Dott. Renato Mura;

TENUTO CONTO che il Dott. Renato Mura ha assunto la funzione di Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari il giorno 8 settembre 2008, data di stipulazione del relativo contratto;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria";

VISTA la Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, "Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna";

VISTA la Legge Regionale 24 marzo 1997 n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 27/52 del 7.8.2001 e n. 53/15 del 23.12.2004;

VISTO il Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito nella Legge 6 agosto 2008 n. 133;

PREMESSO che il Direttore Generale Dott. Renato Mura intende nominare, a seguito delle proprie necessarie valutazioni, il Direttore Sanitario dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari;

VALUTATO il curriculum vitae, acquisito agli atti dell'Azienda, e le esperienze professionali del Dott. Nicolò Licheri (nato a Bottidda il 10.03.1956 e residente a Siniscola Via La Maddalena s.n.c.) che lo rendono idoneo allo svolgimento delle funzioni di Direttore Sanitario;

DATO ATTO del rapporto di fiducia esistente con il Dott. Nicolò Licheri ;

PRESTO ATTO della formale dichiarazione in data 28 ottobre 2008, acquisita agli atti dell'Azienda, sull'assenza di incompatibilità previste dall'art. 3 commi 9 e 11 del D. Lgs. n. 502 e s.m.e.i.;

RITENUTO di nominare il Direttore Sanitario dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari nella persona del Dott. Nicolò Licheri il quale risulta in possesso dei requisiti per la nomina ai sensi del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.e.i. e L.R. n. 10/2006;

RITENUTO di procedere, sulla base della normativa vigente in materia, alla stipulazione del relativo contratto di lavoro di diritto privato, secondo lo schema predisposto dalla Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna con deliberazione n. 53/15 del 23.12.2004 modificato in conformità alla successiva L.R. n. 10/2006 ed al D.L. n. 112/2008 convertito nella L. n. 133/2008, allegato al presente atto per farne parte integrante;

DATO ATTO che, con separato atto, il Direttore Generale assegnerà al Direttore Sanitario gli obiettivi generali e specifici e che, con eventuali ulteriori comunicazioni, assegnerà gli obiettivi per gli anni successivi;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

1) di nominare quale Direttore Sanitario dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari il Dott. Nicolò Licheri nato a Bottidda il 10.03.1956, con decorrenza dal 1° novembre 2008 e per una durata massima di tre anni eventualmente rinnovabili;
2) di stipulare, sulla base della normativa vigente in materia, il relativo contratto di lavoro di diritto privato, secondo lo schema predisposto dalla Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna con deliberazione n. 53/15 del 23.12.2004 modificato in conformità alla successiva L.R. n. 10/2006 ed al D.L. n. 112/2008 convertito nella L. n. 133/2008, allegato al presente atto per farne parte integrante;
3) di stabilire per il Direttore Sanitario un compenso annuo omnicomprensivo lordo di € 123.950,40 (centoventitrenovecentocinquanta,40) decurtato del 20% ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 61 comma 14 del D.L. 112 del 25 giugno 2008 convertito con modifiche nella Legge n. 133 del 6 agosto 2008;
4) di dare atto che alla spesa di € 371.851,20 (trecentosettantunottocentocinquantuno,20), decurtato del 20% ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 61 comma 14 del D.L. 112 del 25 giugno 2008 convertito con modifiche nella Legge n. 133 del 6 agosto 2008, si farà fronte con i fondi iscritti sul conto di costo n. 5008020101 "Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi" del corrente esercizio finanziario, di cui € 20.658,40, decurtato del 20% ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 61 comma 14 del D.L. 112 del 25 giugno 2008 convertito con modifiche nella Legge n. 133 del 6 agosto 2008, sul corrente esercizio finanziario;
5) di inviare copia del presente atto all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale;
6) di incaricare gli uffici Amministrativi dell'Azienda dei conseguenti adempimenti di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del budget di spesa annua assegnata. Nome Struttura _____ Sigla Responsabile _____ Estensore _____	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finan

La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 29/10/08 per la durata di quindici giorni.

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

PREMESSO CHE

Il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, con proprio provvedimento n. 580/M del 28.10.2008, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, degli artt. 9 e 10 della L. R. 28 luglio 2006 n. 10, ha nominato nell'incarico di Direttore Sanitario il Dott. Nicolò Licheri, il quale ha prodotto formale dichiarazione attestante di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 3, commi 9 e 11 del D.Lgs. n. 502/1992;

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA

Il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari (C. F. 02268260904), Dott. Renato Mura, nato a Paulilatino il 31.10.1945, domiciliato per la carica presso la medesima

E

Il Dott. Nicolò Licheri nato a Bottidda, il 10.03.1956, (C. F. LCHNCL56C10B094U) residente a Siniscola, Via La Maddalena S.n.c., che accetta l'incarico conferitogli

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Il Dott. Nicolò Licheri si impegna a svolgere le funzioni di Direttore Sanitario stabilite dal D. Lgs. n. 502/1992 e s.m. e i. nonché dalla L.R. n. 10/2006, prestando la propria opera con impegno esclusivo a favore dell'Azienda.

Art. 2

Il Direttore Sanitario, nello svolgimento delle funzioni di cui all'art. 1, risponde al

Direttore Generale.

Art. 3

Il Direttore Sanitario, fermo il rispetto delle norme di cui alla L. 241/1990 ed al D. Lgs. 196/2003 e loro successive modificazioni, deve mantenere il segreto e non può, quindi, dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando possa derivarne un danno per l'Azienda o per la Regione Sardegna, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio per terzi. Diversamente il Direttore Generale ha facoltà di valutare la permanenza del rapporto fiduciario.

Art. 4

Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, al Direttore Sanitario dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, Dott. Nicolò Licheri, è corrisposto, in conformità a quanto stabilito con DGR n. 27/52 del 7.8.2001, un compenso annuo omnicomprensivo lordo di € 123.950,40 (euro centoventitremilanovecentocinquanta/40), decurtato del venti per cento (20%) ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 61 comma 14 del D. L. 25.6.2008 n. 112 convertito, con modifiche, nella L. 6.8.2008 n. 133 in forza delle quali: "*A decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli incarichi i trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari, ai direttori amministrativi, ed i compensi spettanti ai componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero universitarie, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici sono rideterminati con una riduzione del 20 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008.*". Il suddetto compenso ammonterà, pertanto, ad € 99.160,32 (euro novantanovemilacentosessanta/32).

Con riferimento alla misura del predetto compenso, si stabilisce, inoltre, che il

medesimo subirà un automatico adeguamento *in melius*, qualora, *medio tempore*, dovessero sopravvenire disposizioni normative recanti, in qualsiasi misura, modifiche migliorative al trattamento economico complessivo dei direttori generali, sanitari e amministrativi delle aziende sanitarie così come ora regolamentato dal succitato art. 61 comma 14 D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008, fatta salva ogni eventuale pretesa economica migliorativa.

Il compenso di cui al precedente comma è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora al luogo di svolgimento delle funzioni, fatta salva la possibilità, ove ne ricorrano i presupposti ed in analogia a quanto previsto al comma 2 dell'art. 29 della L.R. 31/1998 che, con apposito provvedimento adottato dal Direttore Generale, su indicazione del competente Assessorato Regionale, il compenso sia integrato da un indennizzo forfetario in relazione alle spese sostenute ed ai disagi connessi all'ubicazione della residenza o della dimora rispetto alla sede dell'Azienda. Esso è corrisposto in dodici quote mensili posticipate di pari ammontare.

Oltre ai compensi sopra menzionati, al Direttore Sanitario spetta il rimborso delle spese di viaggio - ancorché con partenza e/o arrivo nel luogo di residenza o di dimora - vitto e alloggio effettivamente sostenute, e documentate, per lo svolgimento delle attività inerenti le funzioni in sedi diverse rispetto a quella dell'Azienda, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti apicali del S.S.N..

Art. 5

Il compenso di cui al primo comma dell'art. 4 può essere integrato da una quota annua della misura massima del 20% del medesimo, sulla base della valutazione dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal Direttore Generale, anche in relazione a quelli assegnati al medesimo dalla

Giunta Regionale.

La corresponsione di tale quota è subordinata alla verifica da parte del Direttore Generale, da effettuarsi mediante appositi indicatori.

Art. 6

Il rapporto di lavoro è regolamentato dal presente contratto e cessa (fatte salve le circostante di cui al terzo capoverso del successivo art. 7) decorsi tre anni dalla data di sottoscrizione, salvo rinnovo; esso si configura come rapporto di lavoro autonomo, al quale, per quanto qui non specificatamente previsto, si applicano, per le parti di interesse, le disposizioni del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m. e i. e della L. R. n. 10/2006, del DPCM n. 502/1995 e s.m. e i., le norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile, nonché le norme regionali.

In caso di dimissioni anticipate, il Direttore Sanitario è obbligato a darne preavviso almeno 60 giorni prima al Direttore Generale con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; in tal caso, saranno corrisposte esclusivamente le quote del compenso relative al periodo di attività effettivamente svolto. Ove non venga rispettato il predetto termine, dal compenso dovuto verrà decurtata una quota parte corrispondente ai giorni di mancato preavviso calcolata in modo proporzionale all'ammontare che il direttore avrebbe dovuto percepire.

Art. 7

In caso di assenza o impedimento del Direttore Sanitario che si protragga oltre sei mesi, il Direttore Generale provvede alla sua sostituzione.

Il contratto è risolto, con contestuale decadenza dall'incarico quando:

- viene meno il rapporto fiduciario tra Direttore Generale e Direttore Sanitario;
- l'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale, per esigenze funzionali, viene sostanzialmente ridefinito.

Quando ricorrono gravi motivi, il Direttore Sanitario può, con provvedimento

motivato e previa contestazione formale d'addebito e successiva verifica in contraddittorio, essere sospeso o dichiarato decaduto dal Direttore Generale, con conseguente risoluzione del contratto.

In caso di sostituzione del Direttore Generale, il Direttore Sanitario cessa dall'incarico non oltre sessanta giorni dalla data di nomina del nuovo Direttore Generale, ferma restando la possibile riconferma.

Nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, al Direttore Sanitario nei casi di cessazione dell'incarico per dimissioni, decadenza, mancata conferma, revoca o risoluzione del contratto, nonché per sostituzione del Direttore Generale, con l'eccezione dei casi di cui al comma 2 del presente articolo, nei quali verrà corrisposto un compenso omnicomprensivo, in unica soluzione, pari a tre dodicesimi del trattamento economico annuo lordo di base.

Art. 8

In caso di instaurazione di un procedimento penale a carico del Direttore Sanitario per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni e che non siano direttamente commessi in danno dell'ente, l'Azienda provvederà a rimborsare le spese dallo stesso sostenute per la difesa, esclusivamente quando detto procedimento si concluda con sentenza, passata in giudicato, di assoluzione con formula piena, ovvero di non luogo a procedere ovvero, infine, nei casi in cui è disposta l'archiviazione.

Il rinvio a giudizio del Direttore Sanitario per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle sue funzioni, esclusi quelli commessi in danno all'Azienda, non costituisce di per sé grave motivo ai fini della risoluzione del contratto.

Art. 9

Per ogni controversia inerente o conseguente al presente contratto, il foro competente è quello di Sassari.

Art. 10

Il presente contratto, redatto in bollo, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 131/1986. Le spese di bollo e di registrazione sono a carico del Dott. Nicolò Licheri.

Sassari, 2008

Il Direttore Generale

(Dott. Renato Mura) _____

Il Direttore Sanitario

(Dott. Nicolò Licheri) _____

Le parti dichiarano di approvare, specificatamente, le clausole di cui agli articoli 3 (diffusione di notizie), 6 (dimissioni anticipate), 7 (cessazione dell'incarico, cessazione dell'incarico a seguito della nomina del nuovo Direttore Generale) e 9 (foro competente), del presente contratto.

Sassari, 2008

Il Direttore Generale

(Dott. Renato Mura) _____

Il Direttore Sanitario

(Dott. Nicolò Licheri) _____